

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2026, n. 31-2944

Approvazione del disciplinare per l'erogazione del buono pasto al personale dipendente in attuazione dei CCNL del Comparto Funzioni Locali e dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2022-2024. Revoca D.G.R. n. 39-5423 del 24 luglio 2017 e n. 5-8598 del 20 maggio 2024.



Seduta N° 181

Adunanza 03 AGOSTO 2026

Il giorno 03 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 31-2944/2026/XII

OGGETTO:

Approvazione del disciplinare per l'erogazione del buono pasto al personale dipendente in attuazione dei CCNL del Comparto Funzioni Locali e dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2022-2024. Revoca D.G.R. n. 39-5423 del 24 luglio 2017 e n. 5-8598 del 20 maggio 2024.

A relazione di: Vignale

Premesso che:

- il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 al comma 3 dell'art. 42 "Lavoro da remoto" stabilisce che: nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico;
- il CCNL dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 al comma 3 dell'art. 9 "Linee generali per il lavoro agile" stabilisce che: lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui al presente articolo;
- con D.G.R. n. 39-5423 del 24 luglio 2017 è stato approvato il disciplinare mensa per il personale dipendente secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del CCNL del 23 dicembre 1999 per l'area dirigenziale e dagli artt. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 per l'area categorie;

- la Regione Piemonte, in relazione al proprio assetto organizzativo e secondo la normativa vigente, attribuisce buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa al personale dipendente che presta servizio al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane;
- con successiva D.G.R. n. 5-8598 del 20 maggio 2024 è stato deliberato di adeguare il disciplinare mensa alle disposizioni di cui all'art. 35, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022 al fine di attribuire il buono pasto al personale dell'area categorie, assegnato al Settore Protezione Civile, che effettua turni di lavoro pomeridiani o notturni durante l'apertura della Sala Operativa Regionale (SOR).

Richiamata la circolare del Settore regionale “Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale” prot. n. 18058 del 26 ottobre 2017 “Indicazioni in merito al nuovo disciplinare del servizio di mensa”.

Considerato che:

- il sopraccitato CCNL del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, all'art 42, comma 3, ha ribadito che nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro;

- l'Aran con parere Id 32447 del 31 gennaio 2023 tra le altre cose ha chiarito che “.....la disciplina contrattuale definisce il lavoro da remoto come una modalità di esecuzione con innanzitutto un vincolo di luogo e anche di tempo, si ritiene che nel caso di lavoro da remoto, comportando questo un vincolo di tempo e di luogo, sia riconoscibile il buono pasto”;

- con DGR n. del 3 agosto 2026 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Regolamento interno del lavoro da remoto per il personale della Giunta regionale che all'art. 9 “Orario di lavoro” stabilisce fra le altre cose che “.... la quantità oraria giornaliera, pur restando invariata, può essere distribuita in maniera flessibile rispetto all'attività lavorativa svolta presso la sede di assegnazione, con inizio non prima delle ore 7.30 e termine non oltre le ore 20.30, intervallata da una pausa di almeno 30 minuti regolarmente timbrata e che all'art. 10 “Buono pasto” stabilisce cheil buono pasto viene riconosciuto secondo quanto previsto dal disciplinare per l'erogazione del buono pasto”;

- con DGR n. del 3 agosto 2026 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Regolamento interno sull'utilizzo del lavoro agile per i dipendenti della Giunta regionale. Il documento ha introdotto il lavoro agile anche per l'area dirigenti e all'art. 13, comma 3 ha stabilito fra le altre cose che “....l'attestazione della presenza in servizio avviene con l'inserimento di apposito codice nell'applicativo di gestione delle presenze/assenze indicante l'orario di inizio e fine dell'attività lavorativa”.

Dato atto che, tutto sopra richiamato, a seguito di istruttoria, effettuata dal Settore Trattamento economico e previdenziale del personale della Direzione della Giunta regionale, sulle innovazioni apportate dai CCNL del Comparto Funzioni Locali e Area Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 e sui regolamenti giuntali sopra citati, si ritiene che le attività lavorative svolte in presenza e a distanza sono da ritenersi equiparate in termini di rilevazione dell'orario dei lavoro.

Si ritiene pertanto congruo procedere all'aggiornamento del disciplinare per l'erogazione del buono pasto e prevedere l'attribuzione del “buono pasto” al personale del comparto funzioni locali che presta l'attività lavorativa nelle forme del lavoro da remoto domiciliare e al personale dell'area funzioni locali che presta servizio in modalità agile.

Dato atto che:

- in data 9 luglio 2026 è stata resa l'Informazione alle OO.SS e alla RSU ai sensi degli articoli 4 dei CC.CC.NN.LL del 23 febbraio 2026, Comparto Funzioni Locali e Area Funzioni Locali;

- in data 28 luglio 2026 la delegazione trattante di parte sindacale ha approfondito con gli uffici del Settore trattamento economico e previdenziale del personale i contenuti del testo del nuovo “disciplinare per l'erogazione del buono pasto”.

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo “disciplinare per l'erogazione del buono pasto” per il

personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, Comparto Funzioni Locali e Area Funzioni Locali, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione, con contestuale revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 39-5423 del 24 luglio 2017 e n. 5-8598 del 20 maggio 2024.

Visto il D.L. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la L.R. 28.7.2008 n. 23 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".

Vista la D.G.R. n. 37-615 del 20/12/2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25/01/2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'approvazione del disciplinare che definisce unicamente le modalità e i criteri di attribuzione del buono pasto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare il nuovo "disciplinare per l'erogazione del buono pasto" per il personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, Comparto Funzioni Locali e Area Funzioni Locali, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione, con contestuale revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 39-5423 del 24 luglio 2017 e n. 5-8598 del 20 maggio 2024;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2944-2026-All_1-ALLEGATO_A).pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato

DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL BUONO PASTO

SOMMARIO

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Diritto all'attribuzione del buono pasto
- Art. 3 Cause di esclusione dall'attribuzione del buono pasto
- Art. 4 Buono pasto per il personale in trasferta e per servizio fuori sede
- Art. 5 Sede di Bruxelles
- Art. 6 Furto, smarrimento e deterioramento della carta elettronica
- Art. 7 Cessazione dal servizio
- Art. 8 Disposizioni finali
- Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1

(Premessa)

1. Il presente disciplinare regola le modalità di erogazione del buono pasto secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del Contratto del 23 dicembre 1999 per l'area dirigenziale e dall'articolo 27 del C.C.N.L. del 23 febbraio 2026 per il Comparto Funzioni locali.
2. La Regione Piemonte, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale l'erogazione dei buoni pasto caricati di norma su carta elettronica, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 2

(Diritto all'attribuzione del buono pasto)

1. Hanno diritto all'erogazione di un solo buono pasto sostitutivo, i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato del Comparto funzioni locali e dell'area dirigenziale che prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane.
2. Hanno diritto all'attribuzione su base giornaliera di un buono pasto i dipendenti che sono chiamati a prestare servizio al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna.
3. Il pasto va consumato fuori dall'orario di servizio.
4. Il personale dirigente ha diritto al buono pasto per ogni giornata in cui il servizio effettivo reso risulti di almeno sei ore. Qualora la prestazione venga resa in modalità agile, il diritto al buono pasto matura a condizione che la stessa sia certificata dai sistemi di rilevazione automatizzata. Ai fini della maturazione del buono pasto l'inizio del servizio entro le ore 12:30 soddisfa il requisito della prestazione mattutina.
5. Il personale del comparto funzioni locali matura il diritto al buono pasto nelle giornate in cui la prestazione lavorativa effettiva sia pari ad almeno quattro ore, al netto della pausa non

inferiore a trenta minuti e fermo restando il rispetto dell'orario minimo giornaliero previsto dal profilo orario di ciascun dipendente.

6. Il personale del comparto funzioni locali, chiamato in servizio nelle giornate festive o non lavorative, ha diritto al buono pasto in presenza di servizio effettivo pari ad almeno quattro ore, al netto della pausa non inferiore a trenta minuti.

7. Ai fini della maturazione del buono pasto, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 14, il servizio effettivo precedente e successivo alla pausa deve essere di almeno un'ora. La mancata rilevazione della pausa prevista dall'articolazione oraria giornaliera comporta, comunque, la detrazione automatica di 30 minuti senza attribuzione del buono pasto.

8. Il diritto all'attribuzione del buono pasto è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione automatizzata ove previsti.

9. Al personale del comparto funzioni locali che presta servizio in modalità agile è attribuito il buono pasto a decorrere dal 24 febbraio 2026 in conformità alle disposizioni contrattuali, secondo i criteri fissati dalla presente disciplina.

9 bis. Il personale del comparto funzioni locali che presta servizio da remoto, sia nella forma domiciliare che a distanza, ha diritto all'attribuzione del buono pasto, secondo i criteri fissati dalla presente disciplina.

10. Ha diritto al buono pasto il personale in posizione di comando da altri enti. Per il personale regionale comandato presso altri enti, il servizio di mensa o l'attribuzione del buono pasto sostitutivo è assicurato dall'ente presso cui lo stesso presta servizio, salvo diverso accordo tra le parti.

11. Il personale regionale operante presso altro ente, a diverso titolo rispetto al comma 10, mantiene il diritto all'erogazione del buono pasto da parte dell'Amministrazione regionale, secondo le modalità orarie stabilite per il riconoscimento del buono pasto dall'ente presso cui presta servizio, qualora il servizio di mensa non venga garantito da quest'ultimo.

12. Al personale titolare di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato presso la Giunta regionale compete il buono pasto solo se è espressamente previsto nel relativo contratto. Ai fini della maturazione del buono pasto l'attività lavorativa mattutina minima di un'ora deve essere resa entro le ore 13:30.

13. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia verticale che orizzontale, ha diritto all'attribuzione del buono pasto alle medesime condizioni del personale a tempo pieno, qualora l'articolazione di lavoro giornaliera richiesta sia pari ad almeno 6 ore.

14. Il personale soggetto a turni di lavoro, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi, usufruisce di una pausa di durata fissa pari a 30 minuti. Ai fini della maturazione del diritto all'attribuzione del buono pasto, l'attività lavorativa precedente e successiva alla pausa deve essere di almeno 30 minuti.

Art. 3

(Cause di esclusione dall'erogazione del buono pasto)

1. Il personale collocato in disponibilità, a norma delle disposizioni vigenti, non ha diritto al buono pasto.
2. Non dà diritto all'attribuzione del buono pasto il servizio di pronta disponibilità e di reperibilità previsto dai C.C.N.L. dell'area dirigenziale e del comparto funzioni locali. Qualora il dipendente sia richiamato in servizio acquisisce il diritto al buono pasto secondo le condizioni di cui all'art.2.
3. Non danno diritto all'attribuzione del buono pasto le assenze dal servizio sia per l'intera che per la mezza giornata, fatta eccezione per quelle di cui al successivo comma 4.
4. Fermo restando la necessità della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, sono da considerarsi servizio effettivo, da cumularsi all'orario di presenza ai fini dell'attribuzione del buono pasto, i seguenti permessi:
 - a) assemblea sindacale. Per il personale del comparto funzioni locali, le ore di permesso per partecipare all'assemblea sono utili alla quantificazione del servizio effettivo nei limiti di 3 ore per ciascuna di essa.
 - b) espletamento del mandato di componente della RSU (anche per i dipendenti con distacco sindacale parziale);
 - c) attività in qualità di RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
 - d) riposi giornalieri genitori (permesso per allattamento).

Art. 4

(Buono pasto per il personale in trasferta e per servizio fuori sede)

1. Il personale del comparto funzioni locali è tenuto alla rilevazione della pausa pranzo effettuata in missione o durante il servizio fuori sede, come previsto dalla disciplina dell'orario di lavoro.
2. Il dipendente conserva il diritto all'attribuzione del buono pasto nel caso di svolgimento di una missione di durata inferiore alle 8 ore, fermo restando quanto previsto all'articolo 2.
3. Per la missione di durata pari o superiore alle 8 ore, il dipendente ha diritto all'attribuzione del buono pasto in alternativa al rimborso della spesa del vitto.
4. Per la missione di durata superiore a 12 ore, il dipendente ha diritto all'attribuzione di un solo buono pasto in alternativa al rimborso dei due pasti previsti dalla disciplina missioni.

5. In caso di missione **con servizio effettivo giornaliero** di durata superiore a 12 ore, il dipendente ha diritto, in alternativa al rimborso dei due pasti previsti dalla disciplina missioni, ad un buono pasto e al rimborso della spesa di uno dei due pasti. Il suddetto buono, se richiesto in alternativa al rimborso della cena, è previsto nel caso in cui l'attività lavorativa risulti conclusa non prima delle ore 20:00 con una pausa effettuata a partire dalle ore 18:00, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.

6. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, il tempo di viaggio in missione è equiparato al servizio effettivo ai fini della maturazione del buono pasto, solo nei limiti previsti dalla disciplina dell'orario di lavoro.

7. Per le missioni di cui ai commi 3, 4 e 5, si evidenzia che è onere del dipendente richiedere lo sblocco del buono pasto sull'applicativo missioni della Giunta regionale, a condizione che il vitto non sia stato offerto.

8. Il Settore della Giunta regionale cui compete la liquidazione del trattamento di missione provvede d'ufficio allo sblocco di un solo buono pasto nei casi di cui ai commi 3 e 4, qualora non vi siano i presupposti al rimborso della spesa relativa al pranzo o alla cena in applicazione della disciplina in materia di missioni.

9. Il buono pasto non viene corrisposto in caso di missione all'estero secondo quanto previsto dalla disciplina missioni.

10. La durata del servizio fuori sede concorre al computo dell'orario di lavoro anche al fine dell'attribuzione del buono pasto, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 5

(Sede di Bruxelles)

1. Il buono pasto erogato secondo le modalità di cui al presente disciplinare, non compete al personale regionale operante presso la sede di Bruxelles, al quale sono riconosciute le speciali indennità previste dal D.P.R. 18/1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e s.m.i., ai sensi dell'art. 36, c. 1, della L.R. 23/2008.

Art. 6

(Furto, smarrimento e deterioramento della carta elettronica)

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento è onere del dipendente provvedere all'immediato blocco della carta elettronica, secondo le indicazioni del fornitore pubblicate sulla intranet regionale.

Art. 7

(Cessazione dal servizio)

1. In caso di cessazione dal servizio, il dipendente conserva la carta elettronica al fine di poter utilizzare i buoni pasto residui e quelli eventualmente caricati nei mesi successivi alla data di fine rapporto.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Il buono pasto viene erogato, di norma, entro due mesi successivi a quello di maturazione e deve essere utilizzato dal personale entro la data di scadenza.
2. Per tutto quanto non regolato dal presente disciplinare, si applicano le disposizioni dei C.C.N.L. e della normativa vigente in materia.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente disciplinare acquistano efficacia a far data dalla sua approvazione, eccetto casi in cui nel disciplinare vengono stabilite vigenze diverse.

